

noscere i colpevoli. In caso di recidiva dalla parte del Padrone del Caffè, o del Botteghiere, sarà chiusa la Bottega, o il Caffè, per quel tempo che verrà determinato, e ciò secondo le circostanze,

XI.

Il Delegato di Polizia di Venezia; gli Uffiziali e Comandanti della Guardia Militare di Polizia; i Commissarj de' Sestieri; i Capi di Contrada, o qualsivoglia Agente della Polizia esecutiva faranno severamente eseguire l'adempimento di questa Ordinanza. Ne resta egualmente raccomandata l'esecuzione ai Giudici Incaricati della Polizia a *Chioggia, Malamocco, Torcello, Murano, Gambarare, Cavazzere*, e altri luoghi dove la presente sarà posta, ed affissa secondo il solito.

Venezia li 6. Gennaro 1807.

*Il Commissario-Generale incaricato della Polizia di Venezia, e dell' Adriatico.*

P. LAGARDE,